

Comitato Promotore della Fondazione Genova Startup

ATTO COSTITUTIVO

In data 13 Marzo 2025 a Genova, negli uffici di Talent Garden Genova, in Genova, Giardini Baltimora 1, CAP 16100

si sono riunite le seguenti persone:

Alberto Clavarino, nato a Milano il 07/06/1957, Codice Fiscale CLVLR57H07F205L e residente in Genova, Via Rosselli 13/13, CAP 16145;

Ilaria Scaliti, nata a Genova il 23/11/1982, Codice Fiscale SCLLR182S63D969M e residente in Genova, Via Nizza 20/8, CAP 16145;

Alessandro Cricchio, nato a Genova il 23/06/1983, Codice Fiscale CRCLSN83H23D969G e residente in Camogli (Genova) , Via della Repubblica 132/4 , CAP 16032;

Marco Beltrami, nato ad Alessandria il 02/08/1958, Codice Fiscale BLTMRC58M02A182A e residente in Genova, Via Byron 1/13, CAP 16100;

Sergio Rossi, nato a Novi Ligure (AL) il 04/12/1957, Codice Fiscale R55SRG57T04F965C e residente in Milano, Via Compagnoni 34, CAP 20129;

Daniele Crippa, nato a Genova il 16/03/1963, Codice Fiscale CRPDNL63C16D969T e residente in Varazze (SV), Via delle Agave 4, CAP 17019;

Paola Girdinio, nata a Genova il 11/04/1956, Codice Fiscale GRDPLA56D51D969K e residente in Genova, Via dei Narcisi 30/5, CAP 16148;

Maurizio Astuni, nato a Genova il 25/04/1962 Codice Fiscale STNMRZ62D25D969E e residente in Genova, Via Assarotti 48/5, CAP 16122.

che, di comune accordo, convengono e deliberano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Libro Primo del Codice Civile, il Comitato denominato: **Comitato promotore della Fondazione GENOVA STARTUP;**

ART. 2 Il Comitato ha sede in Genova, presso Talent Garden Genova, Giardini Baltimora 1, CAP 16100;

ART. 3 Il Comitato ha come scopo il perseguimento della visione, dei valori e delle finalità delineate nel documento denominato **"Manifesto per GENOVA STARTUP"** declinandone obiettivi ed attività con il dedicato Piano di Sviluppo, il tutto finalizzato alla costituzione della **"Fondazione di Partecipazione GENOVA STARTUP"**.

Il **Manifesto per GENOVA STARTUP** è un elaborato di ricerca e studio partecipato, aperto ad ulteriori contributi evolutivi coerenti con la finalità di costituire una Fondazione di partecipazione per lo sviluppo dell'ecosistema delle startup e PMI innovative della Città Metropolitana di Genova.

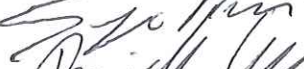
ART. 4 I promotori approvano e dichiarano di accettare lo Statuto del comitato che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

ART. 5 I promotori eleggono il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo , nelle persone di:

Presidente	Alberto Clavarino
Consigliere	Marco Beltrami
Consigliere	Sergio Rossi
Consigliere	Ilaria Scaliti
Consigliere	Daniele Crippa
Consigliere	Alessandro Cricchio

le quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla Legge.

Firme:

Alberto Clavarino	
Ilaria Scaliti	
Alessandro Cricchio	
Marco Beltrami	
Sergio Rossi	
Daniele Crippa	
Paola Girdinio	
Maurizio Astuni	

STATUTO

Art. 1 – È costituito, ai sensi del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente denominato **"Comitato Promotore della Fondazione GENOVA STARTUP"**, che assume la forma giuridica di comitato.

Il Comitato ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Il Comitato non ha finalità di lucro ed i suoi componenti si impegnano a collaborare volontariamente per il raggiungimento dello scopo costitutivo rappresentato dalla costituzione di una Fondazione di partecipazione per lo sviluppo dell'ecosistema delle Startup e PMI innovative della Città Metropolitana di Genova

Art. 2.1 - Il Comitato può promuovere, organizzare, amministrare, svolgere e/o sostenere ogni iniziativa, diretta o collaterale, di carattere culturale, promozionale, imprenditoriale, finanziaria e/o economica ritenuta utile e strumentale al perseguimento dello scopo costitutivo

Al fine di perseguire il proprio scopo, il Comitato potrà:

- promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento dello stesso, effettuando tutte le operazioni necessarie per la loro realizzazione;
- sviluppare e gestire il piano di copertura finanziaria dell'iniziativa;
- collaborare, interloquire, stringere accordi con soggetti pubblici e privati;
- raccogliere contributi da enti pubblici e privati, da fondazioni, da singoli cittadini e da imprese;
- organizzare incontri, manifestazioni ed eventi, anche di carattere informativo, per divulgare il progetto presso soggetti pubblici e privati, anche al fine di individuare i futuri Soci(o Associati) della "Fondazione";
- aprire conti correnti, sia postali che bancari, anche con affidamenti bancari;
- effettuare tutte le altre operazioni utili o necessarie, anche collaterali e collegate, per la realizzazione dello scopo del Comitato.

Art. 2.2 - Il Comitato non può perseguire scopi diversi e svolgere attività diverse da quanto

previsto dallo Statuto.

Nel corso della sua vita non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, avanzi, fondi, riserve o capitali. In fase di liquidazione il patrimonio viene devoluto ai sensi del successivo articolo 13.

Per il perseguimento dei propri scopi, il comitato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – Il Comitato esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Il Comitato è costituito dai Promotori e da quanti successivamente chiedono di entrare a farne parte espressamente **con tale stessa qualifica, e la cui richiesta venga accettata con deliberazione adottata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, anche sulla base dell'espressa volontà di impegno da parte del richiedente.**

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

I Promotori, sia iniziali che successivi, si impegnano a versare una quota di adesione al Comitato per sostenerne le spese di avvio ed organizzative.

Se non già previsto nell'atto costitutivo, la definizione delle quote sarà effettuata dall'Assemblea nel corso della prima seduta, e comunque entro 30 giorni dalla costituzione del Comitato o dall'accettazione da parte del Consiglio Direttivo della richiesta di adesione dei nuovi Promotori, successivamente il Comitato chiederà fondi aggiuntivi a enti, istituzioni e altri

soggetti pubblici e privati per il finanziamento del progetto e delle iniziative programmate.

I Promotori del Comitato sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione agli scopi, a norma dell'Art. 40 del C.C.

I Promotori cessano di appartenere al Comitato per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- inadempimento degli obblighi assunti da parte del Promotore a favore del Comitato;
- mancato pagamento della quota di adesione;
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi del Comitato;
- reiterata e ingiustificata assenza dai lavori del Comitato o manifesto disinteresse all'attività dello stesso.
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

I promotori hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

I promotori hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività del comitato e controllarne l'andamento;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

I promotori hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;

- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 5 – Il comitato, nello svolgimento della sua attività, si avvale anche dell'attività dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

Art 6 – La durata del Comitato è fissata al raggiungimento del proprio scopo ovvero quando lo stesso sarà ritenuto non più perseguibile o impossibile da perseguire.

Art. 7 - Gli organi del Comitato sono:

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei promotori
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Le riunioni degli organi sociali potranno essere svolte anche a distanza secondo le previsioni normative vigenti.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese vive.

Art. 8 - L'assemblea è composta dai promotori ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente del Comitato, o in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dai promotori tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero attraverso mezzi digitali di cui si possa verificare la comprovata ricezione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche

associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i promotori.

Ciascun promotore ha un voto. Ciascun promotore può farsi rappresentare in assemblea da un altro promotore, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun promotore può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il comitato ha un numero di promotori inferiore a cinquecento e di cinque promotori se l'associazione ha un numero di promotori non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede del comitato.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei promotori e in seconda convocazione l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei promotori presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione e la trasformazione in Fondazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione dei promotori;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera in merito alla trasformazione in Fondazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette compresi il Presidente e il Vicepresidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i promotori. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo governa il comitato ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, **in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone

all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti promotori;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ART. 10 - Il presidente del comitato, è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea e il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea di destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente il comitato nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 – L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni di legge

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 12 – Il comitato tiene i libri sociali obbligatori ai sensi di legge

ART. 13 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni dell'assemblea ad un ente che persegue attività di interesse generale non a fine di lucro.

ART. 14 – Il comitato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della disciplina

vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 15 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose, vertical cluster on the right side of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or scribbled.